

Comune di PRATO

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 184 del 28/03/2023.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Prato, nella persona dei sottoscritti Rag. Francesco FALCONI, Dott. Fabio MALANDRINI e Dott. Andrea BILLI, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 10 del 17/02/2022,

RICEVUTA

a mezzo posta elettronica in data 30/03/2023 la proposta di deliberazione di Consiglio n. 184 del 28/03/2023 ad oggetto "Tassa Rifiuti (TARI) - Modifiche al regolamento", unitamente ai relativi allegati.

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 34 del 23/06/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 ed i relativi allegati;
- la deliberazione n. 393 del 08/11/2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024.

VISTI

- l'art. 239 del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e, segnatamente, il comma 1, lettera b), n. 7, ai sensi del quale l'organo di revisione esprime pareri in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
- il comma 682 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale prevede che il Comune, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 determina la disciplina per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 03/09/2014 e successive mm e ii;
- la Delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif con la quale ARERA ha adottato Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che ha introdotto un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni che richiedono di apportare al regolamento alcune modifiche in particolare in ordine ai periodi di applicazione del tributo e di rateizzazione degli importi dovuti.

PREMESSO

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma al comma 1 che "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATI INOLTRE

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale è testualmente disposto che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360....".

DATO ATTO

che l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022 n. 50 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie Dott.ssa Donatella PALMIERI, in ordine sia alla regolarità tecnica che a quella contabile in data 30/03/2023.

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare n. 184 del 28/03/2023 avente ad oggetto "Tassa Rifiuti (TARI) - Modifiche al regolamento" predisposta dal Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate.

Prato, 04 Aprile 2023

L'Organo di Revisione

Rag. Francesco FALCONI

Dott. Fabio MALANDRINI

Dott. Andrea BILLI

Firmato da:

FALCONI FRANCESCO

codice fiscale FLCFNC69H13G999G

num.serie: 28910291756150891798490790662229752169

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 31/08/2020 al 01/09/2023

BILLI ANDREA

codice fiscale BLLNDR61A20D815E

num.serie: 1336691

emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

valido dal 08/04/2022 al 08/04/2025

FABIO MALANDRINI

codice fiscale MLNFBA57T23C101V

num.serie: 8792370755194743096

emesso da: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026